ACCORDO ATTUATIVO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO E L'AZIENDA OSPEDALIERA ANNUNZIATA DI COSENZA, NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO D'INTESA STIPULATO IN DATA 05.06.2012 TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO E LA REGIONE CALABRIA AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLA RETE FORMATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

L'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, di seguito Università, con sede legale in Catanzaro, Loc. Germaneto, Campus Universitario, Viale Europa, codice fiscale n. 97026980793, rappresentata dal Rettore, Prof. Aldo Quattrone, nato a Reggio Calabria il 14 giugno 1947, domiciliato per la carica ove sopra

E

L'Azienda Ospedaliera Annunziata di Cosenza, di seguito Azienda, con sede in Cosenza, Via San Martino snc codice fiscale n. 01987250782 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Achille Gentile, nato a Panettieri (CS) l' 11 Marzo 1957, domiciliato per la carica ove sopra.

- Premesso che in data 05.06.2012 è stato stipulato tra la Regione Calabria e l'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro il protocollo d'intesa per la disciplina della collaborazione ai fini della costituzione della rete formativa per lo svolgimento dell'attività didattica dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, a tutt'oggi vigente;
- Premesso che tale protocollo di intesa, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D. L.vo 502/92, prevede, per l'attuazione del medesimo, la stipula di apposito disciplinare tra l'Università e le Aziende Ospedaliere, predisposto sulla base delle necessità didattiche, per la programmazione delle risorse umane e strutturali necessarie e per la regolamentazione delle modalità della reciproca collaborazione;
- Visti i Decreti del Presidente della Giunta regionale n.7 del 26.01.2012 e n.40 del 15.03.2013 relativi al sopra citato Protocollo d'intesa tra Regione Calabria e Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro per l'attivazione nelle Azienda Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del S.S.R. dei Corsi di laurea delle professioni sanitarie;
- Tenuto conto delle esigenze didattiche rappresentate dalla Scuola di Medicina e Chirurgia, per come definite con nota prot. n. 84 del 18.01.2016, relativamente alla necessità di avvalersi delle risorse umane e strutturali dell'Azienda Ospedaliera Annunziata di Cosenza per le attività didattiche e di tirocinio dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie attivi presso l'Ateneo, di seguito elencati:

✓ Infermieristica, Classe L/SNT1;
✓ Infermieristica pediatrica, Classe L/SNT1;
✓ Ostetricia, Classe L/SNT1;
✓ Educazione professionale, Classe L/SNT2;
✓ Fisioterapia, Classe L/SNT2;
✓ Logopedia, Classe L/SNT2;
✓ Ortottica ed assistenza oftalmologica, Classe L/SNT2;
✓ Podologia, Classe L/SNT2;
✓ Tecnica della riabilitazione psichiatrica, L/SNT2;
✓ Igiene dentale, Classe L/SNT3;
✓ Dietistica, Classe L/SNT3;
✓ Tecniche audioprotesiche, Classe L/SNT3;
✓ Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Classe L/SNT3;
✓ Tecniche di laboratorio biomedico, Classe L/SNT3;

- ✓ Tecniche di neurofisiopatologia, L/SNT3;
- ✓ Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, Classe L/SNT3;
- ✓ Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Classe L/SNT4;
- Visto l'art. 4 comma j dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 657 del 04.07.2011 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12.07.2011, Serie Generale;
- Vista la determina n. del dell' Azienda Ospedaliera Annunziata di Cosenza;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
Oggetto dell'accordo

1. Il presente disciplinare attuativo regolamenta le modalità di reciproca collaborazione tra Università e Azienda, sulla base delle necessità didattiche, per la programmazione delle risorse umane e strutturali della sede formativa presso l'Azienda Ospedaliera Annunziata di Cosenza.
2. L'Azienda assicura la collaborazione del proprio personale e l'uso delle strutture ospedaliere per lo svolgimento dell'attività didattica e di tirocinio dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie in: Infermieristica, Infermieristica pediatrica, Ostetricia, Educazione professionale, Fisioterapia, Logopedia, Ortottica ed assistenza oftalmologica, Podologia, Tecnica della riabilitazione psichiatrica, Igiene dentale, Dietistica, Tecniche audioprotesiche, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di neurofisiopatologia, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia.
Detti soggetti concordano, altresì, le modalità di utilizzo del personale non universitario con funzioni di docenza, di coordinamento, di tutorato, di affiancamento.

Art. 2
Strutture formative

L'Azienda assicura all'Università l'utilizzo delle risorse didattiche e delle unità operative ospedaliere ed extraospedaliere per lo svolgimento delle attività didattiche e di tirocinio dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie di cui all'art. 1.

Art. 3
Personale docente

1. L'Università assicura l'insegnamento delle discipline previste dagli Ordinamenti didattici, mediante docenti propri nonché mediante docenti dell'Azienda in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali previsti per le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti ai corsi d'insegnamento dei Corsi di Laurea di cui all'art. 1.
In quest'ultimo caso l'incarico di docenza viene conferito dal Rettore, senza oneri per l'Azienda, su proposta delle strutture didattiche competenti, e previo nulla-osta del Direttore Generale dell'Azienda, sulla base di un elenco di nominativi forniti dal medesimo Direttore Generale.
2. I requisiti di accesso e le modalità di inserimento nel suddetto elenco sono stabiliti con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda, in conformità alle direttive di una commissione, di durata quinquennale, nominata dal Direttore Generale dell'Azienda e formata da docenti universitari e ospedalieri proposti dal competente Consiglio di Corso di Laurea, un dirigente medico, con funzioni di coordinatore, delegato dal Direttore Generale e rappresentanti di provata competenza scelti tra gli appartenenti ai profili professionali interessati. Al fine di garantire l'uniformità dei requisiti di accesso nelle diverse sedi formative dei corsi la Commissione tiene conto degli indirizzi impartiti in merito dalla Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università.

3. L'elenco dei nominativi di cui al comma precedente, di durata quinquennale, viene istituito e aggiornato annualmente, con provvedimento del Direttore Generale. Ogni anno l'Azienda sede del corso, pubblica un bando finalizzato all'aggiornamento degli elenchi istituiti ovvero all'istituzione di nuovi elenchi conseguenti all'attivazione di nuovi Corsi di Laurea.
4. L'Università si avvarrà del personale dell'Azienda coinvolta per l'insegnamento, per l'attività pratica e lo studio guidato. Per l'identificazione del personale dell'Azienda, con funzioni didattiche, si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 23 della legge n. 240 del 23 dicembre 2010 ed il Regolamento dell'Università in materia.

Art. 4
Tutorato - Tirocinio professionale - Coordinamento del Corso

1. L'Azienda si impegna a mettere a disposizione le strutture didattiche ed assistenziali per la realizzazione delle attività teorico-pratiche e, nel contempo, assicura nelle stesse lo svolgimento delle attività di tutorato e di tirocinio professionale secondo le norme vigenti.
2. Al fine di orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi e renderli attivamente partecipi del processo formativo, viene attivato un servizio di tutorato.
3. Nell'ambito di quanto previsto dal comma precedente, la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università nomina, su proposta dei Coordinatori dei Corsi, tra il personale in servizio presso la struttura, un Referente di Tirocinio nell'ambito dello specifico profilo professionale. Il Referente di tirocinio dura in carica tre anni e, in collaborazione con il coordinatore di Corso, è responsabile e coordina le attività dei tutor e garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate.
4. Per un proficuo svolgimento dell'attività di tutorato l'Università, valutati i *curricula* del personale in servizio conferisce l'incarico ai tutor di tirocinio di concerto con l'Azienda. Per consentire ai suddetti di operare con la migliore qualità, l'Università può organizzare uno o piu corsi di formazione per i tutor stessi.
5. L'Azienda si impegna a riconoscere l'attività del Referente e di Tutor di tirocinio in termini di crediti ECM.
6. I rapporti che l'Azienda sede di tirocinio intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997. Il tirocinante non può vantare nei confronti dell'Azienda sede di tirocinio alcun diritto di tipo retributivo.

Art. 5
Programmazione degli studenti

1. L'Università, tramite la Scuola di Medicina e Chirurgia, provvederà a comunicare i nominativi degli studenti che dovranno frequentare le strutture dell'Azienda, in relazione alla capacità di ricezione delle stesse. Tale frequenza dovrà essere documentata dal responsabile di struttura presso la quale si svolgono le attività didattiche.
2. Le modalità di controllo saranno definite dalla struttura di coordinamento universitaria alle quali afferiscono i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie di cui all'art. 1.

Art. 6
Copertura assicurativa

L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile dei tirocinanti e degli studenti, che svolgeranno la propria attività didattica ed il tirocinio presso l'Azienda, per danni cagionati a terzi.

Art. 7
Organi del Corso

Gli organi del Corso sono quelli previsti dai relativi Ordinamenti ed approvati dalla Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Catanzaro.

Art. 8
Durata dell'accordo

1. Il presente accordo attuativo ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 e si intende tacitamente rinnovato di triennio in triennio salvo che non intervenga disdetta da una delle parti.
2. La parte che intende recedere prima della naturale scadenza deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata con preavviso di sei mesi, fermo restando il completamento delle attività dell'anno accademico in corso.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo attuativo si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 9
Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'esecuzione del presente accordo attuativo è competente a decidere il Foro di Catanzaro.

Art. 10
Registrazione e firma digitale

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale in conformità al disposto dell'art.15 della legge 07/08/1990, n.241 come modificato dal Decreto Legge del 23/12/2013, n.145, convertito con modificazioni dalla L. 21/02/2014, n. 9.
Il presente accordo, redatto in duplice originale, sarà registrato ad opera della parte interessata solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Catanzaro,

Azienda Ospedaliera "Annunziata"	Università degli Studi "Magna Græcia"
di Cosenza	di Catanzaro
Il Direttore Generale	Il Rettore
Dott. Achille Gentile	Prof. Aldo Quattrone
_____	_____